

Direzione: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G05820 del 15/05/2020

Proposta n. 7602 del 14/05/2020

Oggetto:

Piano di Gestione ed Assestamento Forestale dell'Università Agraria di Vejano - Comune di Vejano (VT). Periodo di validità 2020/21 - 2035/2036. Approvazione.

Proponente:

Estensore VITELLONI PIERPAOLO _____ *firma elettronica* _____

Responsabile del procedimento GAGLIOPPA PIERLUCA _____ *firma elettronica* _____

Responsabile dell' Area _____

Direttore Regionale F. TOSINI _____ *firma digitale* _____

Firma di Concerto

OGGETTO: Piano di Gestione ed Assestamento Forestale dell'Università Agraria di Vejano - Comune di Vejano (VT). Periodo di validità 2020/21 – 2035/2036. Approvazione.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche e integrazioni, relativa alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio Regionale;

VISTO il regolamento regionale (RR) 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche e integrazioni concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale;

VISTO il RR 13 ottobre 2017, n. 23, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 615 del 03 ottobre 2017, con cui, nell'ambito di una parziale ridefinizione dell'assetto organizzativo delle strutture della Giunta regionale e della relativa rideterminazione delle competenze delle direzioni regionali, viene istituita la Direzione Regionale “Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti” con la declaratoria delle funzioni e competenze della ex Direzione regionale “Valutazioni ambientali e Bonifiche”;

VISTA la DGR n. 714 del 03 novembre 2017 con la quale è stato affidato l'incarico di Direttore della Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti all'Ing. Flaminia Tosini;

VISTA la Determinazione n. G14893 del 02 novembre 2017 con la quale si è provveduto ad istituire le Aree ‘Ciclo integrato dei rifiuti’ e ‘Valutazione di incidenza’ all'interno della Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, precedentemente inserite, con Atto di Organizzazione n. G02252 del 24 febbraio 2017, all'interno della ex Direzione regionale “Valutazioni ambientali e Bonifiche”;

VISTO l'Atto di organizzazione n. G15349 del 13 novembre 2017 “Organizzazione delle strutture organizzative di base denominate Aree e Uffici della Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti”, con il quale, tra l'altro, si è provveduto a sopprimere l'Area “Valutazione di incidenza” e ad istituire l'Area “Valutazione di incidenza e Risorse Forestali”, all'interno della quale sono confluite le competenze dell'ex Area Valutazione di incidenza e una parte delle competenze dell'Area Foreste e Servizi Ecosistemici;

VISTE le successive modifiche ed integrazioni apportate con gli Atti di organizzazione n. G15422 del 14 novembre 2017, n. G02057 del 20 marzo 2018, n. G07449 del 08 luglio 2018 e n. G09422 del 24 luglio 2018;

VISTA la Determinazione n. G08655 del 09 luglio 2018, con la quale il Direttore della Direzione Regionale “Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette” in attuazione della Direttiva del Segretario Generale n. 409645 del 06 luglio 2018, ha provveduto alla soppressione, con decorrenza 9 luglio 2018, dell'Area Foreste e Servizi Ecosistemici, le cui competenze e funzioni transitano presso la Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti – Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali, ad eccezione delle competenze in materia di programmazione ed attuazione degli interventi con fondi comunitari FEASR inerenti la programmazione PSR 2014/2020;

VISTA la Determinazione n. G10521 del 27 agosto 2018 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale non dirigenziale già in servizio presso la soppressa Area Foreste e Servizi Ecosistemici della Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette, all'Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali della Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti;

VISTO il R.D.L. n. 3267 del 30 dicembre 1923 e il suo Regolamento di attuazione R.D. n. 1126 del 16 maggio 1926;

VISTA la L.R. n. 39 del 28 ottobre 2002 e s.m.i. recante norme in materia di gestione delle risorse forestali ed in particolare l'art. 16 che disciplina l'approvazione dei Piani di Gestione ed Assestamento Forestale in istruttoria presso gli Uffici regionali ed il collegato Regolamento regionale n. 7 del 18 aprile 2005 e s.m.i.;

VISTO l'art. 2, commi 31, 32 e 33 della L.R. n. 7 del 14 luglio 2014 e ss.mm.ii. "Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie", che dispone la soppressione del Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente;

CONSIDERATO che l'Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali - Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, ai sensi della normativa citata, per effetto delle funzioni delegate, rilascia, contestualmente alla presente approvazione, parere positivo ex art. 6 del RR n. 7 del 18 aprile 2005;

VISTO il Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005 e ss.mm.ii., di attuazione dell'art. 36 della L.R. 39/2002;

VISTA la D.G.R. n. 126 del 14 febbraio 2005, che indica le linee e gli indirizzi, lo schema funzionale e gli atti tecnici per la redazione della pianificazione forestale;

VISTA la Determinazione n. B2457 del 09.06.2009 "Tagli selvicolturali intercalari, tagli di avviamento e/o conversione ad alto fusto e validità del Piano dei Tagli dei PGAF/PPT";

VISTE le D.G.R. n. 305 del 2018 e n. 498 del 2019 che affidano agli enti Parco la gestione delle ZSC e delle ZPS;

VISTA la nota n. 356031 del 27/09/2013 dell'Area Legislativa, Giuridico e Conferenze di Servizi della Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti "Parere in merito alla necessità che i Piani di Gestione e Assestamento Forestale (PGAF) siano soggetti ad autorizzazione paesaggistica" dove, pur ribadendo che ... "in generale il PGAF è soggetto ad autorizzazione paesaggistica e che solo dopo il rilascio di tale atto gli interventi previsti nel piano possono essere considerati esentati dal regime autorizzatorio..." si ritiene tuttavia ammissibile che ... "qualora il PGAF preveda interventi tutti ricadenti nella disposizione dell'art. 149 del Dlgs 42/2004, l'autorizzazione non sia necessaria...";

CONSIDERATO che il PGAF è lo strumento volto a garantire la rinnovazione dei boschi e che, non prefigurandosi cambio della destinazione d'uso, il taglio dei boschi in quanto attività colturale, ai sensi dell'art. 149 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", non necessita, anche secondo quanto espresso dalla nota della Direzione Territorio e Urbanistica citata, di autorizzazione paesaggistica;

CONSIDERATO che le operazioni diverse dal taglio colturale previste nel PGAF sono da intendersi come linee di indirizzo e sebbene autorizzate per quanto di competenza forestale dell'Area, dovranno essere autorizzate ai sensi della normativa vigente;

CONSIDERATO che è stato avanzato specifico quesito alla competente struttura regionale in materia paesaggistica, al fine di chiarire le procedure abilitative degli interventi di utilizzazione forestale in presenza di vincoli dichiarativi ex art. 136 del Dlgs n. 42/2004, e in merito alla fattibilità di sottoporre i PGAF stessi ad autorizzazione paesaggistica in alternativa ai singoli interventi di taglio;

PRESO ATTO che gli interventi forestali in ambiti in cui si sovrappongono vincoli di cui agli articoli 142 ("ope legis") e 149 del Dlgs 42/2004, non risulterebbero soggetti all'onere di acquisire l'Autorizzazione Paesaggistica, stante il disposto della sentenza della Corte Costituzionale n. 14 del 1996, mentre, al contrario, gli interventi forestali in ambiti in cui si sovrappongono vincoli di cui agli articoli 136 ("vincoli dichiarativi provvedimenti") e 149 del DLgs 42/2004, sarebbero soggetti all'onere di acquisire l'Autorizzazione Paesaggistica, sulla scorta di quanto disposto dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 717 del 27/01/2015;

CONSIDERATO, pertanto, per quanto concerne il vincolo paesaggistico di natura dichiarativa ex art. 136 del Dlgs n. 42/2004, che la Regione Lazio comunica che l'obbligo di acquisire l'autorizzazione paesaggistica riguarda esclusivamente il singolo progetto attuativo di utilizzazione forestale e non l'atto di pianificazione, e che l'onere di acquisizione della suddetta autorizzazione gravi a carico della proprietà o del detentore del bene, così come stabilito dall'art. 146 del Codice medesimo;

VISTA la nota n. 659575 del 23/10/2018 in cui l'Area regionale competente per gli Usi Civici, a seguito della Legge Nazionale 20/11/2017 n. 168 "Norme in materia di domini collettivi", dichiara che gli enti gestori di usi civici non sono più obbligati ad ottenere l'approvazione di quelle norme regolamentari necessarie alla gestione dei loro beni, in quanto demandate al dominio collettivo nelle forme che essi stessi si daranno, e che, pertanto, ai fini della competenza in materia, è sufficiente una dichiarazione del legale rappresentante dell'ente gestore in cui si attesti che non venga ostacolato o limitato in alcun modo l'esercizio dei diritti collettivi esistenti;

VISTO l'art. 2, commi 31, 32 e 33 della Legge Regionale n. 7 del 14 luglio 2014 e ss.mm.ii. "Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie", di soppressione del Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente;

VISTA la proposta di Piano di Gestione ed Assestamento Forestale dell'Università Agraria di Vejano - Comune di Vejano (VT), avanzata dall'istante a seguito di finanziamento nell'ambito del PSR Lazio 2007/2013;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università Agraria di Vejano n. 6 del 27/03/2015 di adozione del PGAF e la Deliberazione n. 4 del 18/01/2018;

VISTO il Regolamento degli Usi Civici, ex art. 43 del RD 26/02/1928, n. 332, approvato dal Consiglio dell'Università Agraria con Delibera n. 8 del 30/06/2015;

CONSIDERATO che l'istruttoria ai sensi della DGR n. 126/2005 è stata avviata con inoltro della nota n. 130785 del 08/03/2018;

VISTI gli esiti del Tavolo Tecnico di presentazione tenutosi il 13/04/2018 presso l'Università Agraria di Vejano ed il cui verbale è stato trasmesso con nota n. 273394 del 10/05/2018;

VISTE le integrazioni fornite, in sede di Tavolo Tecnico di presentazione, da parte dell'Università Agraria di Vejano;

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G05242 del 20/04/2018 in cui si delegava al gruppo di lavoro composto dal RUP regionale e dai dottori forestali Stefano Celletti e Roberto Papi - del Parco Regionale Marturanum - le attività di controllo e istruttoria sul Piano stesso;

VISTI gli esiti dell'Istruttoria eseguita dai tecnici del Parco Regionale Marturanum, di cui alla nota PEC n. 487 datata 13/12/2018, acquisita agli atti con protocollo n. 807479 del 17/12/2018;

CONSIDERATO che con nota n. 728420 del 19/11/2018 è stato convocato il Tavolo tecnico di approvazione, che si è tenuto il 20/02/2019 ed il cui verbale è stato inviato a tutti gli enti competenti con nota n. 154103 del 26/02/2019;

PRESO ATTO di quanto emerso dalle verifiche istruttorie e dalle risultanze dei sopralluoghi effettuati a campione sui circa 710 ettari di superficie, da cui risulta che l'Università Agraria di Vejano presenta in totale circa 440 ettari di ceduo matricinato e 50 ettari di ceduo invecchiato destinati ad alto fusto: la compresa principale è caratterizzata da boschi cedui matricinati quercini con 21 PF, in cui si ha ceduo matricinato con 100 piante ad ettaro e turno 16 anni; l'altra compresa è caratterizzata da boschi di ceduo oltretorno con PF 8 e la compresa dei pascoli. Nel 2017 l'ente ha deliberato di invertire il taglio tra la PF 1 e la PF 2, la quale è stata tagliata per prima nel 2019/2020. Anche l'avviamento nella compresa 2 è stato autorizzato ed è in corso di attuazione per le 7 PF ove era previsto;

CONSIDERATO che il PGAF, così come indicato dal Tecnico progettista e come riportato negli elaborati presentati, interessa una superficie totale pari a circa 710 ettari – di cui ha 491,92 di boschi, ha 70,33 di imboschimenti, ha 14,35 di aree destinate ad invecchiamento indefinito - isole di biodiversità -, ha 123,97 di pascoli, ha 10 di tare ed ha 0,02 di fabbricati. – la quale risulta suddivisa in cinque comprese:

- cedui matricinati di querce decidue;
- cedui oltre turno da avviare ad alto fusto;
- pascoli;
- isole di biodiversità ed aree destinate ad invecchiamento indefinito;
- rimboschimento;

Per quanto riguarda la superficie boschiva l'89,36% è costituito da cedui di querce decidue ed il 10,63% da cedui oltre turno da avviare ad alto fusto;

CONSIDERATO che la Regione Lazio ritiene che lungo le strade non sia necessario avviare ad alto fusto ma gestire il ceduo con rilascio di matricine anche di oltre turno purché stabili;

CONSIDERATO che la superficie oggetto di pianificazione ricade in siti Natura 2000, ma non in aree Protette, mentre per quelle ricadenti in siti Archeologici e in zone PAI ad alto rischio frana (R3/R4) sono state inserite le isole di biodiversità e pertanto non è previsto alcun intervento;

CONSIDERATO che non risultano vincoli di cui alla L.R. 43/1974;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dall'Università Agraria di Vejano ed acquisita agli atti con protocollo n. 293152 del 12/04/2019, richiesta in sede di Tavolo tecnico, concernente un'analisi sui pascoli (suddivisione e carico UBA), nonché una proposta sulla viabilità/fasce antincendio e su possibili ipotesi gestionali del rimboschimento;

VISTA la nota della Regione Carabinieri Forestale Lazio, Gruppo di Viterbo, n. 1966 del 16/02/2019, di cui al protocollo regionale n. 129175 del 18/02/2020, nella quale, a seguito del sopralluogo e dell'analisi degli elaborati, nonché di approfondita e precisa relazione, si sottolinea che la gestione dei soprassuoli è sostanzialmente in linea con le norme forestali e con lo stato dei luoghi;

VISTA la Pronuncia di Incidenza, posta in essere dalla preposta struttura regionale con nota n. 374227 del 24/04/2020, nella quale si esprime parere favorevole con prescrizioni, che vengono riportate nel determinato, ma a cui comunque si rimanda per definire al meglio le valutazioni in merito alla gestione del sito Natura 2000;

PRESO ATTO delle risultanze del Tavolo tecnico di approvazione dal quale si evince che il PGAF è meritevole di approvazione con prescrizioni;

RIBADITO quanto emerso durante il sopra citato Tavolo di approvazione riguardo la viabilità forestale, nel quale si ritiene ammissibile l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria - così come meglio specificato dalla Regione Lazio con circolare n. 76026 del 22/02/2012 - che non compromettano l'assetto idrogeologico e lo stato dei luoghi;

VISTA la proposta delle fasce antincendio boschivo passate da 5 a 25 metri di larghezza e considerato che i pareri espressi sono contrastanti in merito alla necessità e all'efficacia delle stesse;

RITENUTA OPPORTUNA e auspicabile dalla Regione Lazio la realizzazione di nuova viabilità forestale multifunzionale – che tra l'altro non prevede cambio di destinazione d'uso del suolo - piuttosto che di fasce antincendio, per la quale si esprime di massima parere favorevole purché vengano acquisiti, sulla base di progettazione specifica, i pareri da parte degli Enti competenti, così come indicato nelle normative vigenti;

CONSIDERATO che il rimboschimento eseguito con fondi dell'Obiettivo 5b, di cui al Regolamento (CEE) n. 2052 del 1988 - come certificato dalla nota della Regione Lazio n. 406 del 26/01/1994 per un contributo in lire di 3,274 miliardi – ad oggi risulta riuscito al 40 - 60% e necessita di allontanare il pascolo e di mantenere le piante esistenti;

RITENUTO che l'avvenuta approvazione della proposta di PGAF abbia valore ai fini dell'organizzazione del territorio oggetto di pianificazione, in termini di ripartizione in destinazioni di governo e previsioni d'uso proposte, non configurando collaudo dei dati dendrometrici e che la suddetta approvazione non certifica le provvigioni legnose presenti su ogni PF e nel complesso del Piano, ma attesta unicamente la coerenza del Piano con la normativa vigente, la coerenza dello stato dei luoghi con quanto riportato nella pianificazione - sebbene appurato sulla base delle dichiarazioni del tecnico, della proprietà e sulla verifica a campione - e approva le scelte selvicolturali di gestione e trattamento previste;

CONSIDERATO che il PGAF, approvato e reso esecutivo, è parificato agli effetti di legge al Regolamento forestale, così come stabilito dall'art 4 dell'Allegato 2 alla DGR n. 126/2005 in attuazione del disposto dell'art. 130 del RD n. 3267/1923;

CONSIDERATO che la normativa forestale prevede l'applicazione di disposizioni integrative da parte dei Provvedimenti di autorizzazione, così come stabilito dall'art. 6 comma 2 e dall'art. 45 comma 4 della L.R. n. 39/2002 e smi;

PRESO ATTO che la Determinazione di approvazione regionale rappresenta il Provvedimento finale abilitativo da parte dell'Amministrazione deputata ai sensi del combinato disposto della L.R. n. 14/1999 e smi e della L.R. n. 39/2002 e smi;

RITENUTO OPPORTUNO approvare il Piano di Gestione ed Assestamento Forestale dell'Università Agraria di Vejano - Comune di Vejano (VT). Periodo di validità 2020/21 – 2034/2035, per gli interventi ricadenti nelle disposizioni dell'art. 149 del D.Lgs. n. 42/2004;

DETERMINA

in conformità alle premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- a) di prendere atto delle risultanze del Tavolo Tecnico di approvazione dal quale si evince che il PGAF è meritevole di approvazione;
- b) di approvare, per gli interventi ricadenti nelle disposizioni dell'art. 149 del D.Lgs. 42/2004, il Piano di Gestione ed Assestamento Forestale dell'Università Agraria di Vejano - Comune di Vejano (VT). Periodo di validità 2020/21 – 2035/2036, che si compone della seguente documentazione:
 - Elaborato 1 "Relazione tecnica" con allegati:
 - 1 – Registro particellare, 2 – Rilievi dendrometrici, Aree di Saggio dimostrative, 3 – Schede tecniche della viabilità forestale, 4 – Registro degli interventi, 5 – Statistica del PGAF, 6 – Regolamento per gli Usi Civici, 7 – Studio di incidenza;
 - Elaborato 2 "Relazione integrativa";
 - Cartografia:
 - ✓ Tavola grafica 1 "CTR con particellare esecutivo 1:10.000";
 - ✓ Tavola grafica 2 "Mappa catastale con particellare esecutivo 1:10.000";
 - ✓ Tavola grafica 3 "Viabilità, Imposti, Infrastrutture 1:10.000";
 - ✓ Tavola grafica 4 "Carta Uso del Suolo con particellare esecutivo 1:10.000";
 - ✓ Tavola grafica 5 "Piano stralcio PAI con particellare esecutivo 1:10.000";
 - ✓ Tavola grafica 6 "PTPR Tavola B con particellare esecutivo 1:10.000";
- c) di stabilire che il presente provvedimento assume valore di pronunciamento favorevole ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6 del RR n. 7/2005;
- d) di stabilire che gli interventi di ceduzione previsti nei differenti periodi (bienni) possano essere attuati anche nella stagione silvana seguente senza dover ricorrere alla variante del PGAF;
- e) di fare salvi eventuali diritti di terzi gravanti all'interno del territorio oggetto di pianificazione stabilendo l'obbligo di acquisire, preventivamente all'esecuzione dei lavori, i titoli abilitativi derivanti da possibili ulteriori vincoli esistenti;
- f) di stabilire che la particella interessata dal rimboschimento deve essere mantenuta come tale vietando il pascolo e mettendo in atto operazioni di decespugliamento, cure colturali per le piantine ed eventuali altre piantumazioni;

g) di stabilire le seguenti prescrizioni:

1. il periodo di validità del presente PGAF è di 15 anni compreso tra il 2020/2021 e il 2035/2036;
2. il Piano dei tagli è sostituito dal seguente prospetto:

<i>Annate silvane di intervento</i>	<i>Particella Forestale</i>	<i>Località</i>	<i>Superficie netta</i>	<i>Anno di taglio</i>	<i>Età al 01-2019</i>	<i>Età al taglio</i>
Tagliata	2	Poggio Coccia	50,00	2019/20	19	19
2020/21-2021/22	4	Ponton del Re - Poggio del Duca	17,00	2002/05	14	16
2020/21-2021/22	17	La Bucaccia Sud	25,04	2001/03	16	18
2020/21-2021/22	29	Monte Alessio	1,20	1994/95	24	26
2022/23 - 2023/24	1	Buca dell'Allocco	16,38	2000/01	18	22
2024/25 - 2025/26	10	Passo degli Innocenti	25,00	2003/05	14	20
2024/25 - 2025/26	15	Montarozzo	12,00	2005/06	13	19
2024/25 - 2025/26	16	La Bucaccia Nord	12,71	2001/03	16	22
2026/27 - 2027/28	6	Le Crocette	23,00	2005/09	10	18
2026/27 - 2027/28	14	Le Cime - Anticara	36,00	2008/09	10	18
2028/29-2029/30	3	Le Stanghe	23,00	2010/11	8	18
2028/29-2029/30	9	Campo della Macina	18,00	2006/07	12	22
2030/31-2031/32	5	Monte Lito	5,98	2008/09	10	22
2030/31-2031/32	13	Le Cime - Pian di Guerra	23,80	2010/11	8	20
2032/33-2033/34	7	I Quadrelli	32,00	2013/15	4	18
2032/33-2033/34	8	Fontanacce	22,00	2012/13	6	20
2034/35 - 2035/36	20	Monte Paganella	21,00	2015/17	3	18
2034/35 - 2035/36	22	Montarozzo Sud	4,90	2015/17	3	18
2034/35 - 2035/36	19	Poggio Aschivelli	8,00	2015/17	3	18
TAGLI DI AVVIAMENTO E DIRADAMENTO						
In corso	21	Le Crete	7,24	1975	44	
In corso	23	Monte Paganella Ovest - Poggio Coccia	4,50	1975	44	
In corso	24	Guadalasciscia Nord	1,00	1975	44	
In corso	25	Guadalasciscia Sud	8,00	1975	44	
In corso	26	Poggio Fercioso Nord	4,00	1975	44	
In corso	27	Poggio Fercioso Sud	6,50	1975	44	
In corso	28	Fontiloro	2,20	1975	44	

3. il pascolo per la compresa di Monte Casella deve seguire i turni di pascolamento nelle 4 porzioni (A – D) come previsto nelle integrazioni fornite e deve essere vietato in tutte le PF oggetto di utilizzazione e, nello specifico, attualmente il bestiame deve essere allontanato dalla PF I I;
4. nelle particelle governate a ceduo matricinato devono essere rilasciate come matricine un numero totale minimo di 80 piante ad ettaro, tre delle quali scelte tra quelle di maggiori dimensioni;
5. gli interventi di decespugliamento delle particelle a pascolo e gli interventi selvicolturali, comprensivi dell'allestimento dei prodotti del taglio sul letto di caduta, dello sgombero del relativo materiale al punto di concentrazione e del trasporto dei prodotti dal punto di concentrazione all'imposto o piazzale temporaneo di deposito, devono essere sospesi dal 1 aprile al 15 luglio;
6. devono essere rilasciati gli alberi con cavità sul tronco o nidi sulla chioma e quelli deperienti, morti in piedi e schiantati a terra, aventi diametro di almeno 30 cm misurato a 1,30 m da terra, a meno che costituiscano elementi di pericolo per la pubblica incolumità;
7. le fasce parafuoco dovranno essere oggetto di screening di Valutazione di incidenza (senza studio di incidenza) in sede di progettazione di dettaglio;
8. le aree indicate come "isole di biodiversità" devono essere destinate ad evoluzione spontanea della vegetazione senza decespugliamenti (come peraltro già indicato dall'Ente);

9. i comparti di pascolo devono essere gestiti al meglio evitando di concentrare abbeverate e foraggiamenti sempre nei medesimi punti con conseguenze disastrose per il terreno;
 10. le PF 22, 21 e 19 previste nell'ultimo biennio di validità del Piano dovranno essere oggetto di Pronuncia di Incidenza prima di comunicare il progetto all'Amministrazione provinciale, in quanto il Piano dei tagli in approvazione è stato definito dopo la pronuncia citata;
 11. le ceduzioni prevedano la marcatura, con vernice indelebile colorata, degli alberi da rilasciare (a petto d'uomo e al piede) e apposizione del timbro professionale con apposito martello forestale, alla base del fusto, sulle piante da abbattere di oltre 2T;
 12. con i fondi accantonati, o con eventuali altri fondi, devono essere necessariamente eseguiti decespugliamenti graduali nelle varie particelle destinate a pascolo, interventi di bonifica del territorio, la manutenzione e realizzazione ex novo di recinzioni per la protezione dal pascolo e, a seguire, la manutenzione della viabilità e i progetti previsti dal piano degli interventi;
 13. nei progetti attuativi si dovranno apporre i doppi anelli che delimitino con chiarezza i confini particellari, visibili l'uno dall'altro;
 14. gli interventi di attuazione del PGAF abbiano validità di 24 mesi;
 15. si dovranno apporre i vertici dei confini particellari sulla viabilità esistente;
- h) di stabilire l'obbligo, per la Proprietà, di osservare le seguenti disposizioni:
- predisporre una dichiarazione del legale rappresentante in cui si attesti che il presente PGAF non ostacoli o limiti in alcun modo l'esercizio dei diritti collettivi esistenti, da inviare presso le strutture regionali;
 - provvedere alla pubblicazione per 15 gg presso l'Albo dell'Università Agraria e del Comune territorialmente competente di tutto il materiale del PGAF e della presente Determinazione;
 - permettere a chiunque ne faccia richiesta di esprimere osservazioni in merito al PGAF per 30 gg. dalla pubblicazione;
 - predisporre una dichiarazione del legale rappresentante dell'Università Agraria e una dichiarazione del Comune, in cui si certifichi sia l'avvenuta pubblicazione del PGAF sia la presenza o meno di osservazioni nei 30 gg., da inviare presso le strutture regionali;
 - fare riferimento ad imprese forestali iscritte all'elenco regionale e, contestualmente alla consegna dei lotti alienati, se ritenuto opportuno, individuare il sorvegliante al taglio, anche tra il personale dell'Ente;
 - nominare, contestualmente alla consegna dei lotti alienati, il collaudatore, ribadendo che, ai sensi della normativa vigente, non può coincidere con il progettista e con il sorvegliante al taglio;
 - provvedere, ai sensi della normativa vigente in termini di trasparenza e accessibilità, a rendere sempre consultabile sull'Albo on line dell'Università Agraria tutta la documentazione del PGAF;
 - inviare Comunicazione Inizio attività, da effettuarsi con 60 giorni di anticipo rispetto alla data presunta di avvio degli interventi attuativi, all'Ente destinatario del conferimento delle funzioni ai sensi della LR 39/2002, (Provincia per interventi sopra ai tre ettari, Comuni per gli interventi inferiori ai tre ettari), al Gruppo Carabinieri Forestale ed alla Stazione Carabinieri Forestale territorialmente competenti. Alla Comunicazione, che dovrà attestare la conformità degli interventi attuativi con la Pianificazione Forestale e Territoriale vigente, l'immutato stato dei luoghi e dei vincoli esistenti, dovrà essere allegato un progetto attuativo, redatto e sottoscritto da Tecnico abilitato, caratterizzato da estratto cartografico, sintesi della descrizione particellare ed elaborazioni dendrometriche - desunte da nuove aree di saggio o dall'aggiornamento dei dati di Piano - della massa da utilizzare e da rilasciare (totale e unitaria);
 - comunicare, alla locale Stazione Carabinieri Forestale territorialmente competente, la data effettiva dell'inizio delle operazioni di campo/consegna dei lotti con 10 giorni di anticipo rispetto al loro avvio, nonché avviso di fine taglio, entro 10 giorni dall'ultimazione delle operazioni.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) o, se del caso, innanzi al Tribunale ordinario.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore Regionale
Ing. Flaminia Tosini

(Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)

Copia